



## ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MATTEI” MAGLIE

### Regolamento del 24/04/2015

#### Rimborso costo di riproduzione copie per accesso agli atti

#### Il Consiglio di Istituto

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 25, comma 1 della stessa, il quale prevede che «Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura»;

**VISTO** il D.P.R. n. 352/1992 che all'art. 5 e 6 prevede che le Amministrazioni debbono fissare le modalità operative per il rilascio di copia nonché l'importo dovuto dal richiedente per ciascuna copia

**VISTA** la C.M. 25 maggio 1993 , n. 163 avente per oggetto Legge 07/08/1992 n.241 –Rilascio copia documenti amministrativi –Rimborso spese di produzione;

**VISTA** la legge del 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, della stessa, che consente alle amministrazioni pubbliche di esigere la compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi resi, ai fini della riduzione del finanziamento a carico del bilancio statale;

**RITENUTO** opportuno che l'Istituto provveda, in attuazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni di legge citate, anche al fine di perseguire il contenimento della spesa pubblica, ad individuare i costi di riproduzione.

#### Delibera

1 L'estrazione di copie di atti e' sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,26 a facciata per riproduzioni fotostatiche formato A4 e nella misura di Euro 0,52 a facciata per riproduzioni fotostatiche formato A3 da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio.

Qualora risulti prevedibile il rilascio di un numero di copie per un importo superiore ai 10 Euro si prevede il versamento anticipato sul conto corrente bancario e/o postale intestato all'Istituto con la causale: “Rimborso accesso L. 241/1990”

2. Per gli importi inferiori a Euro 0,52 non e' dovuto alcun rimborso. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non e' consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

Nell'ipotesi che la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari alla notifica, nel caso in cui i controinteressati non siano in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata, sono quantificati in Euro 6,00 (sei/00).

Tali importi sono a carico del richiedente l'accesso e potranno essere richiesti in anticipo per l'avvio del procedimento.

3. Il costo dell'eventuale spedizione dei documenti e' a totale carico del richiedente.

La spedizione e' di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).

4. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

La presente delibera adottata nella seduta del 24/04/2015 avrà validità sino alla prossima modifica